



COMUNE DI BONDO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bondo dell'imposta unica comunale (I.U.C.), limitatamente alla componente I.M.U. (imposta municipale propria) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto dell’imposta municipale propria

1. L’imposta municipale propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 5 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell’imposta municipale propria valgono le seguenti definizioni:
 - a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate;
 - c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quinquies*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44;
- e) gli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili o porzioni di immobili utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91-*bis* del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 7 – Base imponibile

1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge per ciascuna categoria catastale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi, la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 8 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm., la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; la riduzione della base imponibile nella misura del cinquanta per cento ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo; la riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b) gravi carenze igienico sanitarie; tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o di sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'imposta decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza ed a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per fruire della medesima riduzione.

Art. 9 – Aliquote e detrazioni di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 – Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76 per cento, il contribuente è tenuto a versare allo stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio comunale ai sensi del presente Regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, compresa la quota destinata allo Stato.

Art.11 – Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
- b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (tutti i Comuni della Provincia di Trento);
6. Ai sensi dal combinato disposto della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 1 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) ed all'articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 12 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed alla L.P. 5 luglio 1993, n. 15.

Art. 13 – Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm., si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm., le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.=
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 14 – Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad Euro 12,00.=

Art. 15 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazioni ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione I.M.U., con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni ove direttamente applicabili, nonché i vigenti Regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art. 2 – Soggetto attivo	“	3
Art. 3 – Funzionario responsabile	“	3

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto dell’imposta municipale propria	“	4
Art. 5 – Definizione delle fattispecie imponibili	“	4
Art. 6 – Soggetti passivi	“	5
Art. 7 – Base imponibile	“	5
Art. 8 – Riduzioni della base imponibile	“	6
Art. 9 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	7
Art. 10 – Quota riservata allo Stato	“	7
Art. 11 – Esenzioni ed esclusioni	“	8
Art. 12 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli	“	9
Art. 13 – Assimilazioni ad abitazione principale	“	10
Art. 14 – Versamento	“	10
Art. 15 – Dichiarazione	“	11

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Norme di rinvio	“	12
Art. 17 – Entrata in vigore	“	12

Il presente Regolamento, composto da n. 17 articoli, è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 aprile 2014 con deliberazione n. 6.

IL SINDACO
- *Giuseppe Bonenti* -

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
- *dott.ssa Elsa Masè* -

.....